



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

N° 136

DATA

29.03.2011

OGGETTO: Servizio Tributi. Rilascio Concessione per occupazione suolo pubblico, in data 22.05.2011, in P/za Giovanni XXIII, e Via Consolare 1° e II° tratto, per "XVI° SAGRA AGRO- ALIMENTARE", con stands gastronomici e spazi espositivi alla sig.ra Macci Annunziata per conto Ass.Pro-Loce Priverno.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il decreto sindacale, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento medesimo;

Vista la domanda prodotta in data 21.01.2011 prot. n. 1241 dalla sig.ra Macci Annunziata, in qualità di Presidente dell' Associazione Pro-Loce Priverno con sede in p/za Giovanni XXIII, C.F. 80010740597 e P.IVA 02134030598, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico in P/za Giovanni XXIII°, e via Consolare 1° e 2° tratto in data 22 maggio 2011 per svolgimento manifestazione "XVI° SAGRA AGRO ALIMENTARE" per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agro alimentari, gastronomici ed artigianali nel centro storico di Priverno;

Tenuto conto che in concomitanza della Sagra Agro Alimentare si svolgerà la gara podistica organizzata dall'Ass. culturale Porta Napoletana, la cui occupazione di suolo pubblico interesserà p/za Giovanni XXIII, via Consolare e vie del centro urbano;

Vista la nota prodotta dall'Ass. Pro Loce in data 16.02.2011 prot. n. 2578 con la quale esprimeva parere favorevole allo svolgimento contemporaneo delle due **manifestazioni**;

Visto il parere espresso dal Responsabile del locale Comando Polizia Municipale in data 16.03.2011 condizionato al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 21 del D.Lgs.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art.18;

Visto il Dec. Legs.vo 267/2000;

CONCEDE

alla sig.ra Macci Annunziata, in qualità di Presidente dell'Ass. Pro-Loce Priverno con sede in p/za Giovanni XXIII, c.f. 80010740597, di occupare in modo,
temporaneo

il suolo pubblico, in data 22 maggio 2011 in P/za Giovanni XXIII° e Via Consolare 1° e 2° tratto, per svolgimento "XVI° SAGRA AGRO ALIMENTARE", con stands gastronomici,

spazi espositivi a condizione che, nella sede stradale rimanga uno spazio sufficiente al transito di una fila di veicoli e comunque non inferiore a ml. 3,00, e vengano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 21 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni e vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi forma di pericolo a cose e persone, venga garantita la pubblica incolumità, tutelati i diritti di terzi e venga salvaguardata la pulizia degli spazi al termine della concessione e che la stessa Associazione in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale e l'Associazione culturale Porta Napoletana si impegnino ad individuare tutte le procedure affinché sia possibile utilizzare il suolo pubblico in modo da poter permettere il regolare svolgimento delle due manifestazioni al fine di evitare problemi di ordine e sicurezza pubblica, determinando, altresì, l'esenzione totale dal pagamento del canone di occupazione nel periodo sopracitato ai sensi dell'art.18 del regolamento vigente;

Il concessionario ha l'obbligo di:

- premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990;
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;
- utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno a cose o persone per effetto dell'occupazione;
- custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuale l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto; il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di legge e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to rag.Rachele Mastrantoni**

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **31 MAR. 2011**;

■ non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni, specialista caposervizio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì 30/3/2011

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to Rag. Rachele Mastrantoni**

La copia è conforme all'originale
Priverno lì 29/3/2011
Il Responsabile del dipartimento
Rag. Mastrantoni Rachele